



Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 174 DEL 14/04/2020 PROT. 15851

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE NELLE LOCALITÀ MARINE DI S. MARIA AL BAGNO E S. CATERINA - PROROGA ORDINANZA SINDACALE NR. 161 DEL 03/04/2020, PROT. 14776 FINO A DOMENICA 03 MAGGIO 2020 COMPRESA.

Il Sindaco

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio ai ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Visti i DCPM del 08 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e del 10 aprile 2020 con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato disposto "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno

un metro;

Preso atto di tutti i successivi atti emanati dall'autorità centrale sempre relativamente all'emergenza in oggetto;

Rilevato che presso le località marine di S. Maria al Bagno e S. Caterina si verifica una notevole affluenza di persone non residenti , né proprietarie di immobili, né frontisti/autorizzati (specialmente nei fine settimana), situazione questa che sovente non garantisce il rispetto della suddetta prescritta distanza di sicurezza minima contemplata dal DCPM del 08 marzo 2020 e del DCPM del 9 marzo 2020 con presenza talvolta di assembramenti di numerose persone;

Rilevato che la Polizia Locale ha effettuato verifiche nelle aree interessate dalle quali emerge la gravità del fenomeno, con rilevazione di comportamenti incidenti sulla possibile diffusione del COVID-19;

Dato atto che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente delle adeguate misure di contenimento;

Considerato che a fronte della situazione sopra evidenziata erano state già adottate le precedenti ordinanze sindacali nr. 146 del 16/03/2020, prot. nr. 12653 e nr. 161 del 03/04/2020, prot. 14776 necessarie per contenere il fenomeno ed, in particolare adottare misure finalizzate ad eliminare il grave pericolo e la minaccia dell'evolversi della situazione epidemiologica in corso;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità e salute pubblica e, quindi, la necessità di procrastinare il richiamato atto 146/2020 fino a domenica 03 Maggio 2020 compresa;

Richiamati l'art. 50, co. 5 del del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.e ii (Testo Unico degli Enti Locali) per il quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale e l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.e ii (Testo Unico degli Enti Locali), in base al quale il Sindaco può provvedere all'emanazione di atti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

Visti:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- il DCPM dell' 11.03.2020 e tutti i successivi atti emanati dall'autorità centrale sempre relativamente all'emergenza in oggetto;
- l'art. 50, co. 5 del del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.e ii (Testo Unico degli Enti Locali) per il quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale e l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.e ii (Testo Unico degli Enti Locali), in base al quale il Sindaco può provvedere all'emanazione di atti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

con effetto immediato e **sino a domenica 03 Maggio 2020 compreso** (con eventuale proroga ai termini imposti da ulteriori eventuali provvedimenti restrittivi adottati dall'autorità centrale e non) il divieto di circolazione e sosta veicolare e pedonale nelle località marine di S. Maria al Bagno e S. Caterina ad eccezione dei residenti, proprietari di immobili e frontisti/autorizzati. Resta inteso che continuano a trovare applicazione i richiamati provvedimenti adottati dall'autorità centrale e quelli che potrebbero venire ulteriormente adottati.

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza comporta oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 del Codice Penale, l'applicazione altresì delle norme sanzionatorie vigenti in materia (codice della strada e relativo regolamento attuativo).

DISPONE

- che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale e sull'albo pretorio on-line del Comune di Nardò;
- di inviare copia all'Area Funzionale 1[^], all'Area Funzionale 2[^] ed al Comando di Polizia Locale – Area Funzionale 3[^] per gli adempimenti di rispettiva competenza in materia di apposizione transenne e segnaletica stradale e eventuali necessità finanziarie;
- di notificare la presente al Comando di Polizia Locale, al Commissariato P.S. di Nardò ed al Comando Stazione Carabinieri di Nardò per i controlli finalizzati a garantirne il rispetto;
- di inviare copia al Sig. Prefetto di Lecce per opportuna conoscenza.

DEMANDA

a tutte le forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.

COMUNICA

inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro il termine di 60 (sessanta) giorni ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì 14/04/2020

Il Sindaco
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1535

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 14/04/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 14/04/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:
<http://www.comune.nardo.le.it/>

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 14/04/2020
